



Circolare n. 2/2020 Incentivi delle pubblicazioni e dell'attività editoriale per il gruppo linguistico ladino

Legge provinciale n. 9/2015 e criteri in base alla deliberazione della Giunta provinciale n. 886/2016

Termine

Le domande di contributo per progetti devono essere presentate **entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento**. Se necessario, la domanda può essere presentata nel corso dell'anno, ma in ogni caso prima che siano state sostenute le relative spese.

Beneficiari

I contributi possono essere concessi a:

- a) enti, fondazioni, associazioni (incluse le federazioni), cooperative e comitati che:
 - ❖ sono senza scopo di lucro,
 - ❖ svolgono un'attività continuativa da almeno due anni in provincia di Bolzano
 - ❖ dispongono di una struttura organizzativa idonea
 - ❖ svolgono la propria attività nel rispetto dello statuto.
- b) Case editrici che:
 - ❖ dispongono di una struttura organizzativa idonea
 - ❖ svolgono un'attività di pubblicazione regolare e qualificata
 - ❖ hanno la loro sede in Alto Adige o in un altro Stato membro dell'Unione europea oppure in Svizzera
 - ❖ sono iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio o, in caso di imprese straniere senza sede in Italia, sono iscritte nel corrispondente elenco dello Stato di appartenenza
 - ❖ dimostrano un'esperienza di almeno tre anni nel settore dell'editoria.
- c) Persone singole
 - ❖ originarie della provincia di Bolzano o che vivono nel territorio provinciale

Attività agevolabili

Possono essere agevolate le seguenti attività:

- l'elaborazione, la produzione e l'acquisto di pubblicazioni, anche su supporto audio o digitali;
- la realizzazione di manifestazioni e iniziative volte alla promozione di titoli e programmi di interesse provinciale sul territorio nazionale ed all'estero
- la realizzazione di concorsi e la consegna di premi connessi a pubblicazioni ritenute di interesse provinciale



Se le pubblicazioni consistono in giornali o riviste, i contributi sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". La concessione e la liquidazione dei contributi avviene in base alla documentazione e alle procedure stabilite dai presenti criteri in quanto applicabili.

Spese ammissibili

Per le pubblicazioni sono ammissibili le seguenti spese:

- a) compensi per testi e immagini;
- b) acquisto di diritti di utilizzo;
- c) lettorato e correttorato;
- d) traduzioni;
- e) grafica e layout;
- f) stampa;
- g) lavori di produzione e rendicontazione;
- h) pubblicità e distribuzione;
- i) costi del personale delle case editrici.

Per la realizzazione di manifestazioni, iniziative e concorsi e la consegna di premi sono ammissibili le seguenti spese:

- a) costi per l'organizzazione e la realizzazione,
- b) affitto di strutture,
- c) compensi per autori/autrici e relatori,
- d) spese di viaggio, vitto e alloggio dei soggetti coinvolti,
- e) costi per prodotti stampa e programmi,
- f) premi in denaro,
- g) spese per pubbliche relazioni e marketing,
- h) spese di pubblicità.

Domanda e documentazione da allegare

Alla domanda di contributo per progetti va allegata la seguente documentazione

- 1) descrizione della pubblicazione singola o del programma editoriale, con indicazione dei contenuti, della struttura e degli autori/delle autrici
- 2) estratto del testo/dei testi, se esistente/esistenti
- 3) preventivo di spesa dettagliato con cronoprogramma;
- 4) piano di finanziamento

Entità dei vantaggi economici

I vantaggi economici possono ammontare fino al 70% della spesa ammessa.

Anticipazione

È possibile richiedere la concessione di un'anticipazione nella misura massima del 90% dell'ammontare del contributo concesso per l'anno corrente. L'anticipazione va richiesta contestualmente alla domanda di contributo. I beneficiari che hanno ottenuto un'anticipazione devono rendicontare le spese sostenute, per un importo pari all'anticipazione stessa, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello dell'avvenuta liquidazione.

Destinazione del contributo

I contributi possono essere utilizzati solo per la realizzazione dei progetti per i quali sono stati concessi. Il beneficiario che intenda utilizzare il contributo per finalità diverse o per coprire altre spese dovrà presentare una domanda motivata, con esatta indicazione del nuovo impiego.



Pubblicità

I beneficiari, nell'ambito della propria attività di comunicazione, devono segnalare adeguatamente che la pubblicazione, la manifestazione, l'iniziativa o altro progetto sono stati realizzati con il sostegno economico della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, Ufficio Cultura ladina e Giovani e devono utilizzare il logo della Provincia.

Rendiconto

Il rendiconto è composto dai documenti di spesa per l'importo totale delle spese ammesse. I soggetti richiedenti senza scopo di lucro possono limitarsi a produrre i documenti di spesa per un importo pari al contributo concesso. In questo caso devono allegare una dichiarazione con la quale attestano che la spesa ammessa per la realizzazione dei progetti è stata sostenuta per intero e di essere in possesso dei relativi documenti di spesa. In caso di rendicontazione dei contributi per pubblicazioni devono essere presentati anche tre esemplari della pubblicazione incentivata. Le case editrici devono inoltre allegare l'elenco del personale e il resoconto delle attività dallo stesso prestate nella realizzazione della pubblicazione.

Riduzione del contributo

Se i progetti ammessi a contributo non sono stati realizzati o sono stati realizzati solo parzialmente, oppure se le spese ammesse non sono state sostenute per intero, il contributo concesso viene ridotto in proporzione.

Costi

Di norma le spese per gli onorari delle relatrici e dei relatori e per i compensi di artisti e artiste possono essere ammessi fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale. Per il calcolo dei costi per il personale interno degli editori è stabilita una tariffa oraria massima di 40,00 €, comprensiva di oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del datore di lavoro. Per ogni singola pubblicazione sono ammesse al massimo 600 ore di lavoro.

Controlli a campione

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno il 6% dei contributi pagati.

Nuovi obblighi di pubblicazione in materia di contributi

La legge del 4 agosto 2017, n. 124 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza") ha introdotto nuovi obblighi di pubblicazione a carico di associazioni; organizzazioni senza scopo di lucro (c.d.ONLUS), fondazioni e imprenditori soggetti a registrazione di cui all'art. 2195 c.c. che sono soggetti beneficiari di vantaggi economici in denaro o in natura, da parte delle pubbliche amministrazioni o di enti ad esse equiparate per un ammontare pari o superiore a **10.000 €** nell'arco di un anno.

Gli obblighi valgono a decorrere dall'esercizio finanziario 2018. L'obbligo consiste nella pubblicazione nei propri siti internet o portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, di informazioni relative a vantaggi economici in denaro o in natura che i beneficiari abbiano ricevuto nell'anno precedente dalle pubbliche amministrazioni o enti ad esse equiparati. L'obbligo di pubblicazione vale ai sensi del comma 125-bis anche per gli imprenditori soggetti a registrazione di cui all'art. 2195 c.c. che hanno ricevuto vantaggi economici in denaro o in natura, per un importo pari o superiore a 10.000 €. Tali soggetti devono indicare i relativi dati nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.

Sanzioni

L'omessa pubblicazione di quanto indicato, comporta in capo ai beneficiari l'obbligo di corrispondere una sanzione amministrativa pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 €, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.



Qualora, decorso il termine di 90 giorni dalla contestazione, al beneficiario inadempiente che non abbia né ottemperato agli obblighi di pubblicazione né al pagamento della predetta sanzione pecuniaria, sarà applicata la sanzione della restituzione integrale del beneficio ricevuto ai soggetti eroganti.

Ulteriori informazioni:

Barbara Perathoner, telefono: 0471/417021, E-Mail: barbara.perathoner@provinz.bz.it. I criteri di valutazione delle domande e la modulistica si possono scaricare da <http://www.provincia.bz.it/ert-cultura/cultura/it/sostegno-finanziario.asp>.

La direttrice del Dipartimento

Edith Ploner

Bolzano, 28/01/2020

Papierausdruck für Bürgerinnen und Bürger ohne digitales Domizil

(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom Originaldokument in elektronischer Form, das von der unterfertigten Verwaltung gemäß den geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und bei dieser erhältlich ist.

Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von Dokumenten gemäß den geltenden Bestimmungen.

Das elektronische Originaldokument wurde mit folgenden digitalen Signaturzertifikaten unterzeichnet:

Name und Nachname / nome e cognome: EDITH PLONER
Steuernummer / codice fiscale: TINIT-PLNDTH62C60H988M
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie: 7a4b29
unterzeichnet am / sottoscritto il: 28.01.2020

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 1993, Nr. 39, ersetzt)

Am 28.01.2020 erstellte Ausfertigung

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

Copia prodotta in data 28.01.2020